

# ASSOCIAZIONE CULTURALE - “OFF MUSICAL”-

## STATUTO

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione Culturale “OFF MUSICAL” di seguito denominata Associazione, con sede in Scandicci (FI) Via di Marciola 116, 50018.

### **Art. 2 - Finalità**

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) Proporsi come soggetto di promozione culturale, canale di aggregazione sociale e come spazio di proposte ed iniziative di ampio respiro che possano coinvolgere e riguardare tutto il territorio del Comune di Scandicci e delle zone limitrofe;
- b) Promuovere e valorizzare la cultura legata al teatro indirizzata in modo specifico al *musical*, forma artistica che si pone come punto di incontro interdisciplinare fra canto, danza e recitazione;
- c) Creare un luogo di formazione, di studio e di approfondimento che abbia un punto di vista nuovo ed originale nell’approccio al mondo dello spettacolo e che si distingua per la sua capacità di rinnovarsi e di rispondere alle nuove esigenze artistiche, secondo due direttrici fondamentali, quella educativa e formativa e quella espressiva e creativa;
- d) Progettare e promuovere una serie di servizi legati alla promozione della Cultura teatrale;
- e) Progettare, promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli soci;
- f) Progettare e promuovere eventi culturali quali rassegne, seminari e quant’altro legati alla promozione del territorio;
- g) Promuovere e favorire le iniziative di divulgazione intese ad accrescere la conoscenza della cultura del teatro; della formazione del gusto e della creatività artistica e culturale del territorio di riferimento;
- h) Promuovere incontri, convegni e seminari sulla cultura del teatro;

i) Favorire il collegamento fra le attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche attraverso la promozione di apposite reti telematiche;

l) Garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e che operano nell'ambito della cultura, anche attraverso affiliazioni, ponendo eventualmente a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;

m) Collaborare con gli Enti Locali (regione, province e comuni), gli Istituti Scolastici ed altre strutture pubbliche per la promozione sul territorio di riferimento di attività culturali in genere e in particolare attività creative legate al teatro;

n) Progettare e gestire, per conto di privati, Enti Locali, Scuole Statali e non, iniziative (con l'impiego anche di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione) in settori quali: ambiente; cultura; salute; comunicazione e tempo libero; politiche giovanili; turismo;

o) Progettare e gestire interventi di formazione professionale;

p) gestire servizi di preparazione ed assistenza scolastica;

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 4 - Soci**

I soci dell'Associazione si distinguono in

a) soci ordinari;

b) soci onorari;

c) soci sostenitori.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei

soci per particolari meriti professionali o scientifici.

Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

#### **Art. 5 - Ammissione dei Soci**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

#### **Art. 6 - Diritti dei soci**

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- 3) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e

per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

#### **Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dai soci;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 8 - Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. il Revisore dei Conti.

#### **Art. 9 - Assemblea dei Soci**

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
- d) la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;

e) l'approvazione dei regolamenti interni;

f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

b) lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

#### **Art. 10 - Validità dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (personalmente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati per delega.

#### **Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere

più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 2 (due) membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 2 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax o e-mail con conferma di ricezione almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del

consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

#### **Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) convocare l'assemblea;
- e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- h) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

#### **Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

#### **Art. 16 - Il Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea ordinaria, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Può essere nominato revisore anche chi non è associato.

#### **Art. 17 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo**

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 18 - Libri sociali e registri contabili**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà conformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

#### **Art. 19 - Scioglimento dell'associazione**

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 19 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.